



Documento sulla politica di impegno del Fondo

Informazioni in merito alla politica di impegno ai sensi dell'art. 124 - quinquies del Decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione il 24 febbraio 2021

Il presente documento è redatto in conformità alle prescrizioni del D.Lgs 58/98 e del Regolamento Covip, di cui alla Deliberazione del 2 dicembre 2020, in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione.

La Delibera Covip del 2 dicembre 2020, pubblicata il 4 dicembre 2020, adotta il *“Regolamento in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione”*.

Il Regolamento dà attuazione all’articolo 6-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e all’articolo 124-novies, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotti dal decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49.

Con il decreto 49/2019 è stata recepita la direttiva (UE) 2017/828 (c.d. SHRD2), con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla direttiva 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società che hanno la loro sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all’interno di uno Stato membro.

In sintesi, tali norme richiedono di predisporre la propria politica di impegno come azionisti nelle società quotate europee e dare informativa, negli anni successivi, in merito alla sua attuazione, ovvero, in caso contrario, secondo il principio del *comply or explain*, comunicare le motivazioni della scelta di non adempiere a quanto sopra.

Con riferimento alle previsioni dell’art. 124-quinquies, comma 4, D.Lgs. 58/1998, che richiamano agli investitori istituzionali e i gestori di attivi le disposizioni relative ai conflitti di interesse contenute nelle discipline di settore, il Fondo informa che si è dotato da tempo di un apposito *“Regolamento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse”*, in modo da evitare che quest’ultimi incidano negativamente sul primario scopo del Fondo e cioè l’interesse degli iscritti.

Il presente documento definisce la politica di impegno del Fondo pensione Foncer (di seguito *“Fondo pensione”* o *“Fondo”*), secondo quanto richiesto dall’articolo 124-quinquies del Dlgs n. 58/1998 (TUF), introdotto dal Dlgs. 49/2019 che ha dato attuazione in Italia alla Direttiva (UE) 2017/828 (c.d. *“Shareholder Rights Directive II”*, nel seguito *“SHRD II”*) in tema di incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti.

In particolare, il comma 1 dell’articolo in questione prevede che il Fondo pensione, al pari degli altri investitori istituzionali, adotti e comunichi al pubblico una *“politica di impegno”*, che descrive le modalità con cui integra l’impegno in qualità di azionista (segnatamente, con riferimento alle azioni quotate su mercati italiani o dell’Unione europea) nella sua strategia di investimento, mentre il comma 3 consente all’investitore istituzionale di fornire al pubblico una comunicazione chiara e motivata delle ragioni alla base dell’eventuale scelta di non adempiere ad una o più delle disposizioni in questione.

Il Fondo pensione comunica ai propri iscritti e al pubblico che ha ritenuto di non adottare, per l’anno 2021, una politica d’impegno in qualità di azionista in società quotate su mercati dell’Unione Europea e, in ottemperanza con quanto previsto dal D.Lgs. 58/98 art. 124-quinquies comma 3, comunica con il presente documento le motivazioni alla base della sua scelta, di seguito illustrate.

Le caratteristiche dell’investimento azionario del Fondo pensione

Il Fondo pensione per quanto riguarda la gestione delle sue risorse, ivi inclusi gli investimenti azionari, segue il criterio di *“adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche”* previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del DM Finanze n. 166/2014, che definisce le norme in materia di criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione.

Gli uffici e le funzioni preposti dal Fondo pensione al controllo degli investimenti verificano il rispetto di questa previsione, in termini di limiti alla concentrazione, da parte dei soggetti gestori a cui è affidata l'esecuzione della politica di investimento definita dal Fondo pensione.

Di conseguenza, gli investimenti del Fondo pensione appaiono molto diversificati tra differenti tipologie di strumenti finanziari, emittenti, aree geografiche e divise; tale differenziazione riguarda anche la categoria di strumenti finanziari interessati dalla definizione della politica di impegno (azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea).

Alla data del 28 gennaio 2021, le azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea costituivano complessivamente l'11,15% delle risorse in gestione e il peso medio delle singole posizioni azionarie rispetto alle risorse complessive risultava pari allo 0,045%, non vi erano inoltre singole posizioni azionarie con un peso superiore dello 0,5% rispetto al patrimonio complessivo.

Questa ridotta incidenza, imputabile in massima parte al citato criterio della diversificazione, condiziona evidentemente l'investimento nelle singole Società e, di conseguenza, l'incidenza dei diritti di voto spettante al Fondo pensione sul totale del capitale di ciascuna Società partecipata. In ogni caso il Fondo verifica, su base periodica, indicativamente annuale, l'incidenza dei propri diritti di voto nelle assemblee delle società quotate sui mercati dell'Unione Europea, al fine di avere piena contezza di tale parametro.

La predetta situazione rappresenta una caratteristica strutturale della gestione patrimoniale del Fondo pensione, in quanto deriva, come detto, dall'ottemperanza ad una disposizione di carattere generale che disciplina le modalità di investimento dei fondi pensione; pertanto, al di là dei singoli dati numerici, evidentemente variabili nei loro valori contingenti, si tratta di una costante della strategia di investimento seguita dal Fondo.

Va inoltre considerato che i costi connessi alla partecipazione alle Assemblee delle Società - peraltro appartenenti a Paesi e settori molto differenziati - appaiono elevati, sia in termini di attivazione delle necessarie procedure con i gestori finanziari e con la Banca depositaria sia derivanti dalla necessità di approfondire le tematiche all'ordine del giorno di ciascuna Assemblea; tali costi sarebbero destinati a ricadere sugli aderenti, nel cui esclusivo interesse il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad operare, senza che, allo stato, sia possibile identificare il concreto contributo positivo che possa derivare da tale impegno.

L'articolazione del modello gestionale adottato dal fondo pensione

Oltre alle motivazioni di cui sopra, derivanti dall'adempimento dell'obbligo regolamentare di diversificazione del portafoglio, un secondo ordine di valutazioni deriva dalla struttura gestionale adottata dal Fondo pensione, caratterizzata:

- dal conferimento della totalità delle risorse a gestori esterni, senza il ricorso a forme di gestione diretta in azioni di Società quotate;
- da una gestione dinamica svolta dai gestori che presuppone una logica di movimentazione delle posizioni rimessa alla totale autonomia dei gestori stessi.

Questo modello gestionale fa sì che il Fondo pensione, in attuazione delle prescrizioni derivanti dal quadro normativo di riferimento, abbia pertanto demandato le singole scelte di investimento ai gestori, nel rispetto della politica di investimento adottata dal Fondo stesso.

In conseguenza di ciò, anche in materia di investimento azionario, non è possibile individuare scelte di investimento strategico di lungo periodo in alcune particolari Società; al contrario, il gestore può, nel rispetto dei limiti previsti dal mandato, procedere in qualsiasi momento alla dismissione dei singoli titoli azionari.

Questa impostazione rende difficilmente realizzabile la politica di impegno, in quanto, ancorché il Fondo pensione possa attivare le procedure necessarie per esercitare i diritti di voto derivanti dalle partecipazioni azionarie in portafoglio, l'esercizio di tale facoltà costituirebbe un vincolo all'operatività del gestore in contrasto con la netta differenziazione dei ruoli nell'ambito dell'impianto gestionale previsto dalla vigente normativa.

In ogni caso, anche la presenza di gestioni a benchmark non consente di individuare a priori i titoli azionari caratterizzati da una presenza stabile in quanto il gestore, che non è tenuto a replicare esattamente il parametro di riferimento, potrebbe decidere di non inserire i predetti titoli nel portafoglio gestito per conto del Fondo ovvero di inserirli in una percentuale diversa da quella prevista nel relativo benchmark.

Anche queste considerazioni appaiono avere una valenza strutturale, in quanto derivano, analogamente all'obbligo di diversificazione del portafoglio, da una scelta del legislatore italiano, che non ha ammesso l'investimento diretto in titoli azionari (in quanto non sono previsti dall'articolo 6, comma 1, del Dlgs n. 252/2005), e non consentono pertanto al Fondo pensione di definire investimenti azionari strategici, né di incidere su scelte tattiche le quali ricadono esclusivamente sul gestore e che determinano la composizione del portafoglio azionario.

Nell'ambito di queste scelte rientra anche l'utilizzo di OICR azionari, che è ammesso per tutti i mandati di gestione del Fondo pensione ancorché sottoposto a limitazioni. La facoltà da parte del gestore di utilizzare OICR riduce ulteriormente il perimetro di applicazione della politica di impegno che il Fondo pensione dovesse decidere di adottare, in quanto non potrebbe essere estesa all'investimento in azioni realizzato per il tramite di questi strumenti.

Conclusioni

Per tutte le motivazioni sin qui addotte, il Consiglio di Amministrazione del Fondo pensione Foncer ha ritenuto di non adottare la politica di impegno di cui all'articolo 124-quinquies del TUF, per l'anno 2021.

In ogni caso, il Fondo pensione ha previsto espressamente nelle convenzioni che i gestori, nell'ambito del processo di valutazione e selezione degli investimenti da effettuare, in ottemperanza agli orientamenti normativi e regolamentari riguardanti il settore degli investitori istituzionali, considerino all'interno del proprio processo di investimento, oltre ai fattori finanziari, anche i fattori extra-finanziari Environment, Social e& Governance (ESG), sempre nel rispetto delle convenzioni di gestione, le linee di indirizzo del mandato e, in ogni caso, nel rispetto assoluto del parametro di controllo del rischio. Inoltre in conformità alle disposizioni IORP II, il Fondo sta implementando uno specifico monitoraggio sulla dimensione della sostenibilità degli investimenti, i cui fattori possono incidere sia sui risultati a medio e lungo termine degli stessi sia come specifico fattore di rischio.

Infine in coerenza con le indicazioni di cui alla Deliberazione Covip del 2 dicembre 2020, FONCER verificherà annualmente la sussistenza e la validità, tempo per tempo, delle motivazioni sopra esposte, al fine di valutare il più idoneo percorso di attuazione della normativa vigente, monitorando altresì le evoluzioni in corso nel mercato previdenziale italiano al fine di verificare, la possibilità di forme di collaborazione sinergica, da adottare in ambito associativo o consortile.